



CODACONS Sicilia

Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori

SEDE PROVINCIALE di MESSINA

Via San Filippo Bianchi, 48 ~ 98122 MESSINA
Telefono 090/771294 ~ Fax 090/674488
www.codacons.messina.it
E mail: codaconsmessina@libero.it

Messina, li 21/10/2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri

usg@mailbox.governo.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ufficio del commissario delegato

OPCM 3738/2009
emergenzaidricaolie@pec.it

Comune di Lipari

info@pec.comunelipari.it
sindaco@pec.comunelipari.it
consiglio@pec.comunelipari.it
idrico@pec.comunelipari.it
urbanistica@pec.comunelipari.it

Ufficio del Genio Civile di Messina

geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente

assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Provincia Regionale di Messina

protocollo@pec.prov.me.it

Ministero dell'Ambiente

OGGETTO: CONTROSSERVAZIONI E NUOVE OSSERVAZIONI

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL 14 OTTOBRE 2013 – INTERVENTO INTEGRATO PRIORITARIO PER LE CRITICITÀ DEI CENTRI ABITATI DI LIPARI E VULCANO: ENERGIA, DISSALAZIONE, DISTRIBUZIONE, DEPURAZIONE, RESTITUZIONE
RICHIESTA REVOCA PARERI E CONVOCAZIONE NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI

Il sottoscritto avv. Antonio Cardile, nella qualità di Presidente provinciale del **CODACONS** (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di consumatori ed utenti), con sede provinciale in Messina, Via San Filippo Bianchi n. 48;

PREMESSO

A seguito delle risposte del 23 ottobre u.s. si espongono le seguenti

CONTROSSERVAZIONI E NUOVE OSSERVAZIONI

A

CON RIFERIMENTO ALLA LEGITTIMAZIONE DEL CODACONS

In via preliminare con riferimento alla ritenuta assenza di interesse qualificato del Codacons è doveroso precisare che la giurisprudenza amministrativa e civile nonché il chiaro disposto normativo hanno sempre ritenuto sussistente la legittimazione delle associazioni ambientaliste e di consumatori.

Infatti, di parere diverso da quello espresso dalla vostra struttura commissariale, è la granitica giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr ex pluribus Cds 6467/2005) della Suprema Corte di Cassazione sia penale (cfr ex pluribus Cassazione Penale 19439/2012) che civile (cfr ex pluribus Cassazione Civile 25010/2010), nonché il chiaro dettato normativo cui alla L 283/2000 349/1986, e L 266/1991.

I

NULLITÀ DELL'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DELLA GARA DI APPALTO – PROGETTO DEFINITIVO - VIOLAZIONE ART. 16 DPR 327/2001

Con riferimento alla eccepita nullità dell'avvio del procedimento di apposizione del vincolo all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità in quanto la stessa fa riferimento all'approvazione del progetto esecutivo cui all'art. 53 comma 2 lett b) Dlgs 163/2006, la struttura Commissariale ritiene che la pubblica utilità dell'opera e il vincolo preordinato all'esproprio sono stati già dichiarati in precedenza.

Non si sovengono, dunque, sulla base di quanto affermato, le motivazioni per cui si sta procedendo ad una nuova apposizione al vincolo all'esproprio ed ad una nuova dichiarazione di pubblica utilità quando le stesse, a detta dello stesso Commissario, sarebbe stato già apposte.

Appare doveroso, dunque, trattandosi di un'amministrazione pubblica che si spieghino le motivazioni del predetto nuovo avvio di procedimento che risultano inspiegabili.

II

NULLITÀ DELL'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER OMESSO DEPOSITO DEL PROGETTO

L'avvio del procedimento andrà annullato atteso che non risulta essere stato pubblicato il progetto esecutivo approvato.

La struttura commissariale, tuttavia, ritiene che il progetto verrà depositato solo dopo lo scadere del termine per le eventuali osservazioni.

Tale risposta, oltre a sfuggire ad ogni logica – si devono presentare osservazioni con riferimento ad un progetto che verrà depositato solo dopo lo scadere del termine previsto per la presentazione delle osservazioni – si pone in netto contrasto con le previsioni cui all’art. 22 del DPR 327/2001 che impongono il deposito del progetto prima della sua approvazione e dichiarazione di pubblica utilità

III

NULLITÀ DELL’AVVISO DI AVVIO PER IMMOTIVATA RIDUZIONE DEI TERMINI

La deroga (riduzione dei termini per le osservazioni) che il Commissario si è autoconcessa è posta in violazione del quinto comma della L 225/1998 così come le altre deroghe che il Commissario asserisce di aver effettuate

La granitica giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr Consiglio Stato, sez. IV, 29/07/2008, n. 3726) fuga ogni dubbio in ordine all’illegittimità della deroga non essendo prevista una motivazione “diffusa” come ipotizza il Commissario

IV

VIOLAZIONE LR SICILIANA ART. 45 N. 27 DEL 15 MAGGIO 1986

Il provvedimento è chiaramente viziato per violazione dell’art. 45 della Legge della Regione Siciliana n. 27/1986 atteso che la localizzazione dell’impianto è posta in violazione degli strumenti urbanistici approvati e difetta l’accertamento di conformità o l’autorizzazione dell’Assessorato al Territorio ed Ambiente ed il parere del Consiglio Regionale dell’Urbanistica nonché la delibera consiliare.

La struttura Commissariale ha confermato che la stessa **non ha il potere di derogare alla LR 27/1986 Sicilia che disciplina specificatamente gli impianti di depurazione e le procedure per la loro localizzazione.**

Trattandosi di una legge speciale per il ben noto principio *lex specialis derogat generali* – essa è sovraordinata al DPR 327/2001 ed alla LR 21/1985.

Assolutamente privo di rilievo è la circostanza che la variante è stata notificata al Comune di Lipari ed all’Assessorato Territorio ed Ambiente in quanto tale notifica non può certo derogare le previsioni cui alla LR 27/1986.

V

VIOLAZIONE DELL’ART. 46 LR 27/1986 SICILIA – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 14 FEBBRAIO 1977 – FASCIA DI RISPETTO DI CENTO METRI - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI ISTRUTTOIRA PER CONTRASTO CON ALTRO STRUMENTO URBANISTICO (P.I.P.) GIÀ APPROVATO PER LA MEDESIMA ZONA

L’avviso di avvio del procedimento andrà annullato atteso che lo stesso è viziato per violazione dell’art. 46 LR 27/1986 della Regione Siciliana nonché per violazione della Deliberazione del 14 febbraio 1977 in ordine alle distanze minime.

La cartina inviata, oltre a rappresentare una sagoma dell’impianto che sembra essere totalmente difforme da quella del progetto definitivo che era stato pubblicato circa due anni fa all’albo pretorio, non indicando alcuna scala, non permette di verificare le distanze effettive.


VI

CONTRASTO CON ALTRO STRUMENTO URBANISTICO APPROVATO – ARIA ARTIGIANALE

La struttura Commissariale ha inoltre precisato che la zona artigianale alla luce delle previsioni cui alle distanze minime non potrà essere realizzato a meno che non si autorizzi in deroga alla normativa vigente ad edificare ad una distanza di 10 metri rispetto ai 100 precisati per legge.

Il grafico allegato alla relazione del progetto definitivo fuga ogni dubbio.

Il raggio di 100 metri, infatti dovrebbe ricomprendere quasi tutti i capannoni.



VII

DIFETTO DI ISTRUTTORIA IN ORDINE ALLE EMISSIONI ODOROSE

La struttura commissariale ha affermato che non sono stati richiesti dagli organi di controllo studi per la mitigazione degli effetti odorosi in quanto l'impianto non prevede emissioni odorose.

Non si comprende, tuttavia, come un impianto di depurazione non emetta odori, atteso che una semplice ricerca su google dimostra inequivocabilmente che i depuratori emettono odori. (<http://www.ilgiornale.it/news/genova/quinto-depuratore-che-toglie-ai-cittadini-diritto-respirare.html>)

IX

DIFETTO DI ISTRUTTORIA IN ORDINE ALLE COLATE DI FANGO VERIFICATE IN ZONE LIMITROFE – ELIMINAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO – RICHIESTA DI INTERVENTO DEL GENIO CIVILE DI MESSINA

La struttura Commissariale ha confermato che sarebbe stata stralciata la messa in sicurezza del pendio cui al progetto definitivo.

Senza entrare nel merito della possibilità o meno che tale stralcio sia possibile in sede di progetto esecutivo va evidenziato che risulta essere assolutamente irrilevante a tal fine la sistemazione dei torrenti Sciarra e Canneto richiesta dal Genio Civile per il dissalatore costruito ai margini dell'alveo del torrente.

In sede di conferenza di servizi del 6 dicembre 2010, infatti, l'Ufficio del Genio Civile di Messina aveva manifestato la propria attenzione sulla messa in sicurezza del pendio.

Si chiede pertanto che il Genio Civile di Messina voglia chiedere l'indizione di una nuova conferenza di servizi al fine di valutare se lo stralcio della mancata messa in sicurezza del pendio sia compatibile o meno e che siano spiegate le ragioni per cui prima tale messa in sicurezza si riteneva indispensabile mentre adesso sembra non esserlo più.


XIII

VIOLAZIONE ART. 49 DPR 554/1999 – OMESSA CONVOCAZIONE NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI


Ai sensi dell'art. 49 DPR 554/1999 la conferenza dei servizi procede ad un nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche eventualmente richieste dopo che su di esse sono intervenuti i necessari pareri tecnici.

Il raffronto tra il rendering cui al progetto pubblicato sull'albo pretorio ed autorizzato in sede di conferenza di servizi e la sagoma di quello inviato per la verifica delle distanze, in uno all'affermato

stralcio della messa in sicurezza del pendio fuga ogni dubbio in ordine alla necessaria indizione di una nuova conferenza di servizi **non trattandosi di migliorie tecniche di dettaglio ma di un diverso progetto.**




Progetto definitivo rendering




Progetto esecutivo

Ed infatti la posizione, il numero degli edifici da costruire sembra divergere totalmente dal progetto portato in sede di conferenza di servizi del 6 dicembre 2010.



Progetto definitivo pianta



Progetto esecutivo

Il raffronto tra le tavole del progetto definitivo e quelle inviate sembra fugare ogni dubbio.

Il progetto esecutivo sembra essere difforme in maniera rilevante dal progetto definitivo e sicuramente le modifiche non possono essere qualificate come "migliorie tecniche di dettaglio"

Occorre quindi indire una nuova conferenza di servizi stante le modifiche apportate al progetto definitivo .

XIIIBIS

IN ORDINE AI MIGLIORAMENTI ATTUABILI ATTRAVERSO IL PROGETTO ESECUTIVO

Si pongono, inoltre, all'attenzione di tutte le amministrazioni in intestazione le seguenti osservazioni.

L' Allegato F.6 del progetto definitivo disponeva **“Prescrizioni per l'elaborazione del progetto esecutivo”** **“Il progetto dovrà essere redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonche' delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita' urbanistica o di PARF o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilita' ambientale, ove previste.”**

Il disciplinare del bando di gara prevedeva espressamente che :” *in sede di gara sarà acquisita l'offerta basata sul progetto definitivo posto a base di gara e sulle proposte migliorative elaborate nei limiti fissati dal presente Disciplinare di gara;*

a cura dell'aggiudicatario sarà svolta la progettazione esecutiva e le attività connesse, ivi compreso l'adeguamento degli elaborati relativi alla sicurezza in fase di progettazione, nel rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto; l'esecuzione potrà essere avviata solo dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del progetto esecutivo.

Le proposte migliorative fissate nel disciplinare sembrano riguardare esclusivamente:

- a) “Ottimizzazione delle scelte tecniche, delle modalità esecutive e degli interventi di riqualificazione funzionale ed edilizia relativamente al complesso di opere costituito dall'impianto di sollevamento “Marina Lunga” e dall'impianto di sollevamento “Cimitero
- b) Efficacia prestazione degli impianti” in relazione alle scelte tecniche adottate al fine del raggiungimento degli “standard” di produttività dei processi attivati dagli impianti da realizzare
- c) Efficienza energetica ed economicità – costi gestionali” tenendo conto del rapporto tra costi di gestione e risultati conseguiti, anche con riferimento al contenimento della dispersione energetica
- d) Ottimizzazione delle operazioni di manutenzione e di conduzione anche con riferimento all'accessibilità all'impiantistica” sulla base della cura e degli accorgimenti adottati nelle scelte tecnologiche in relazione all'indicazione ed all'utilizzazione di procedure di ottimizzazione nelle fasi di gestione, a regime, degli impianti da realizzare, anche con riferimento alla facilità di accesso agli impianti
- e) Soluzioni e tipologie architettoniche idonee a garantire elevati livelli di qualità dei manufatti “a vista” con riferimento anche ai materiali utilizzati ed all'inserimento ottimale delle opere nell'ambiente circostante assegnata in relazione alla qualità e forma degli edifici destinati agli impianti ed ai servizi connessi e alla loro distribuzione spaziale
- f) Utilizzo di materiali ecocompatibili, minimizzazione della produzione di rifiuti e dell'uso di sostanze pericolose” (10 punti), avverrà tenendo conto della previsione di utilizzo di materiali ecocompatibili, minimizzazione della produzione di rifiuti e dell'uso di sostanze pericolose.
- g) minimizzazione delle emissioni gassose, (compresa la CO2) sonore e olfattive e degli impatti sulle matrici ambientali (suolo, acqua, aria) delle aree interessate dagli interventi” (10 punti) avverrà tenuto conto della dimostrazione del raggiungimento di livelli particolarmente contenuti delle emissioni di inquinanti e degli impatti sulle matrici ambientali.

Andrà dunque attentamente valutato se le modifiche migliorative proposte e soggette ad approvazione non solo siano state già presentate in sede di gara ma in particolar modo se tra le asserite “migliorie tecniche di dettaglio” possa rientrare lo stralcio della messa in sicurezza del pendio.

Andrà, inoltre, verificato se la sistemazione del pendio rientrasse o meno nel capitolato speciale d'appalto..

Ciò andrà attentamente valutato tenendo conto quanto indicato nella relazione descrittiva del progetto definitivo.allegato A.2 “Punto 3.5.6.2.15 che espone:

“ L’area dell’impianto e la strada di servizio Sotto il profilo realizzativo, sulla base della scelta determinata dalle esigenze di un inserimento il più compatibile sotto il profilo ambientale epaesaggistico, la costruzione dell’impianto **non presenta particolari difficoltà a parte quella iniziale, ed economicamente onerosa, di realizzare la sistemazione del pendio nel quale è previsto l’inserimento del complesso di opere. Infatti, l’esecuzione degli scavi necessari per la realizzazione dei manufatti che ospiteranno le linee di trattamento delle acque reflue e dei fanghi prodotti in condizioni di stabilità delle pareti, richiede la realizzazione a monte di una sistemazione a gradoni, realizzati con muri di contenimento alternati a scarpate artificiali.** Nelle sezioni schematiche che figurano tra gli elaborati di progetto tale tipo di sistemazione è stato adeguatamente rappresentato (elaborato B.8.3).”

Si chiede pertanto che le amministrazioni in intestazione vogliano valutare se le asserite migliori tecniche denotano un nuovo e diverso progetto rispetto a quello approvato, se debba essere convocata una nuova conferenza di servizi e se le predette migliori comportamenti un risparmio per l’erario o meno in relazione allo stralcio della “economicamente onerosa” sistemazione del pendio.

Il Codacons, sede provinciale di Messina, pertanto

CHIEDE

che la la Presidenza del Consiglio voglia annullare o sospendere in via di autotutela l’avviso di avvio atteso che non risulta essere stato depositato il progetto esecutivo.

In ogni caso il Codacons contesta per le motivazioni già espresse e per quelle che verranno meglio motivate una volta avuta visione del progetto esecutivo sia la localizzazione dell’opera nonché le modalità ed il tipo di lavori che la struttura commissariale intende effettuare, nonché di avere puntuale e precisa risposta alle osservazioni che sono state effettuate.

Il Codacons sede provinciale di Messina, inoltre,

CHIEDE CHE

le amministrazioni in intestazione, ed in particolare,

- **la Presidenza del Consiglio**
- **il Comune di Lipari,**
- **l’Ufficio del Genio Civile di Messina,**
- **l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente**
- **Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità**
- **Provincia di Messina**
- **Ministro dell’Ambiente**

per quanto di loro competenza, alla luce di quelle che sembrano delle rilevanti modifiche al progetto, rispetto a quello che sarebbe stato portato in sede di conferenza di servizi,

VOGLIANO

- 1) Revocare o annullare i pareri positivi eventualmente già espressi;
- 2) Chiedere l’acquisizione del progetto esecutivo;
- 3) Verificare le motivazioni per cui si è proceduto alle rilevanti modifiche e se le stesse, in particolare **per quanto riguarda il presunto stralcio della messa in sicurezza del pendio, siano condivisibili o meno;**
- 4) **Chiedere la convocazione di una nuova conferenza di servizi ai sensi dell’art. 49 DPR 554/1999 in quanto il progetto sottoposto alla conferenza di servizi del 6 dicembre 2010 sembra aver subito delle rilevanti modifiche.**

5) Verificare, inoltre, se le asserite migliorie tecniche

- a) Denotano un nuovo e diverso progetto rispetto a quello approvato;
- b) Siano ammissibili in sede di progetto esecutivo alla luce della normativa vigente in materia di appalti con particolare riferimento allo stralcio dell'onerosa sistemazione del pendio oggetto della gara d'appalto;
- c) Siano ammissibili alla luce delle previsioni del Bando di Gara e del progetto definitivo approvato;
- d) Siano già state formulate in sede di gara;
- e) Comportino o meno un risparmio per l'erario in relazione allo stralcio della "economicamente onerosa" sistemazione del pendio.

Avv. Antonio Cardile n.q.

